

1 Campo d'applicazione

Le presenti CG si applicano alla fornitura ineccepibile, appropriata e a regola d'arte, una tantum o ripetuta, di

- prestazioni di manutenzione su componenti di materiale rotabile del cliente ai sensi dell'**Allegato 1**
- prestazioni di manutenzione sul materiale rotabile del cliente ai sensi dell'**Allegato 2**
- servizi sul materiale rotabile del cliente ai sensi dell'**Allegato 3**

ai fini della fornitura delle prestazioni qui menzionate relativamente ad attività rilevanti per la sicurezza ai sensi dell'art. 3 OASF, RS 742.141.2 da parte delle FFS. Esse descrivono i requisiti minimi concernenti i compiti delle FFS e del cliente, e integrano i requisiti previsti dalla legislazione applicabile della Svizzera e dell'UE, in particolare negli ambiti dell'interoperabilità ferroviaria, sicurezza delle ferrovie e dei prodotti e manutenzione del materiale rotabile.

2 Funzioni delle parti

Ove non diversamente stabilito nel presente documento contrattuale, il cliente è a) il detentore dei veicoli iscritti nel registro dei veicoli previsto per legge, b) il titolare della registrazione dei veicoli, c) il titolare dell'autorizzazione d'esercizio, d) il servizio responsabile della manutenzione per ciascuno dei suoi veicoli (soggetto competente per la manutenzione ECM) e ha le responsabilità associate a tali ruoli.

3 Principi del rapporto contrattuale

3.1 L'adempimento del contratto avviene conformemente alle presenti CG e agli allegati 1, 2 e 3 di volta in volta validi, nonché in conformità con il catalogo delle prestazioni / manuale di collaborazione concordato, che deve divenire parte integrante del contratto.

3.2 Le parti mantengono un management della qualità e dei rischi (QRM) che soddisfa i requisiti in materia di qualifica del personale e qualità delle prestazioni, nonché in rapporto alla salute, protezione del lavoro, sicurezza e protezione dell'ambiente (ambito HSSE) e nell'ambito dei lavori di manutenzione nel settore del materiale rotabile.

3.3. Dove necessario, le FFS soddisfano i requisiti per l'esercizio di attività rilevanti per la sicurezza ai sensi della legislazione applicabile e sono in grado di presentare le attestazioni corrispondenti al cliente e alle autorità di sicurezza in ogni momento. La fornitura delle attività rilevanti per la sicurezza avviene in conformità con le misure di Safety disposte in seno alle FFS, nonché con le pertinenti Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT) esterne alle FFS e con i regolamenti interni (per es. I-30121: Disposizioni esecutive alle PCT Disposizioni locali per la circolazione e i movimenti di manovra).

3.4 Le parti evitano contrasti con i propri interessi o con quelli di terzi. Ciascuna parte informa l'altra di possibili punti di conflitto.

3.5 Entro una scadenza utile, entrambe le parti si comunicano vicendevolmente per iscritto la presenza di informazioni non chiare, errate o mancanti, di contraddizioni o modifiche nel contratto, nei relativi allegati e componenti, in particolare nei regolamenti confermati e approvati dal cliente.

3.6 Entrambe le parti si occupano di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Una parte non è tenuta a prestare all'altra parte e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.

3.7 Entrambe le parti possono ricorrere a terzi per l'adempimento delle loro prestazioni. Esse adotteranno un adeguato sistema di analisi, selezione e regolare valutazione dei terzi da esse coinvolti e si impegnano a riprendere nei loro contratti con terzi tutte le disposizioni di questo contratto necessarie per la tutela degli interessi di entrambe le parti. I terzi sono elencati per la loro quota di pertinenza in tutti i risultati del lavoro. I terzi coinvolti da una parte ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'Art. 101 CO. Il consenso o la presa di conoscenza dell'altra parte del coinvolgimento di terzi lascia invariata la responsabilità della parte che coinvolge i terzi derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

3.8 Entrambe le parti sono autorizzate a verificare nell'ambito di audit l'assolvimento delle loro rispettive funzioni, la loro prestazione di attività e quella dei terzi da esse coinvolti.

4 Interlocutori / scambio di informazioni rilevanti per la sicurezza

Queste persone chiave delle parti possono essere sostituite nella loro funzione unicamente da persone con pari qualifica e soltanto con il consenso dell'altra parte.

5 Diritti e obblighi delle FFS

Le FFS documentano le loro prestazioni sulla base dei requisiti di documentazione delle FFS o del cliente e consegnano al cliente la documentazione allestita (verbali di esame, dichiarazioni di conformità, attestazioni di autorizzazione all'esercizio ecc.) al termine delle prestazioni contrattualmente stabilite.

6 Modifiche delle prestazioni

6.1 Le modifiche vengono stabilite per iscritto prima dell'esecuzione, nell'ambito di un'aggiunta al contratto sottoscritta da entrambe le parti e a condizione che le FFS dispongano di capacità sufficienti.

- 6.2 Ove non diversamente concordato, in caso di ordini permanenti le FFS possono richiedere per iscritto una modifica motivata dei compensi con almeno tre mesi di anticipo. Se non si dovesse raggiungere alcuna intesa sulle modifiche di prezzo, si procederà, ove concordato, secondo il processo di management delle differenze. Le parti mantengono il diritto di sciogliere il contratto singolo.
- 6.3 In mancanza di un accordo che disponga altrimenti, durante l'esame delle proposte di modifica le parti continuano a eseguire i lavori in base ai piani previsti.
- 7 Diritti e obblighi del cliente / materiale e documentazione per la fornitura delle prestazioni di manutenzione**
- 7.1 Il cliente consegna alle FFS il materiale, i mezzi ausiliari, gli attrezzi, i congegni e i pezzi di ricambio necessari per l'esecuzione del contratto, ove ciò sia stabilito nel contratto singolo. Egli porta il materiale rotabile e i componenti nel luogo dell'adempimento nei momenti concordati.
- 7.2 Il cliente dichiara espressamente e per iscritto alle FFS se diritti di protezione e di utilizzazione di terzi limitano o rendono impossibile la fornitura delle prestazioni contrattuali delle FFS.
- 7.3 Durante la permanenza del personale del cliente sulla superficie delle FFS, il cliente rispetta le prescrizioni d'esercizio delle FFS, in particolare i loro dispositivi di sicurezza e il loro regolamento interno, e segue tutte le istruzioni delle FFS. Il cliente garantisce il rispetto di tali prescrizioni e istruzioni da parte di terzi da esso incaricati.
- 7.4 Il cliente istruisce a proprie spese il personale delle FFS su aspetti particolari della manutenzione e dell'utilizzo dei propri veicoli.
- 7.5 Il cliente provvede al trasporto del materiale rotabile e dei componenti di materiale rotabile da e verso le officine di riparazione delle FFS, sempre che nei contratti singoli non sia concordato diversamente. I dettagli si desumono dagli allegati alle presenti CG.
- 7.6 Il cliente rimane responsabile per il materiale consegnato anche durante il periodo di rigenerazione, a meno che non fornisca specifiche diverse.
- 8 Trasferimento del rischio**
- La custodia e il rischio di peggioramento o di perdita (trasferimento del rischio) del materiale e dei mezzi eventualmente forniti dal cliente, del materiale rotabile e dei componenti di materiale rotabile del cliente inizia con la consegna del materiale, dei mezzi, del materiale rotabile e dei componenti e termina con la restituzione del materiale rotabile e dei componenti nel luogo dell'adempimento, non appena il materiale rotabile / i componenti vengono restituiti al cliente nel luogo dell'adempimento.
- 9 Tempi di prestazione**
- 9.1 I tempi di prestazione contrattuali per le prestazioni delle FFS iniziano solo dopo l'adempimento, da parte del cliente, dei propri obblighi per consentire la prestazione di attività.
- 9.2 Le FFS sono automaticamente in mora in caso di inosservanza dei termini fissi concordati (operazioni il giorno di scadenza), negli altri casi dietro sollecito se non dimostrano di non aver colpa.
- 9.3 Se cadono in mora, le FFS sono tenute a risarcire i danni e a corrispondere l'eventuale pena convenzionale concordata nel contratto qualora non siano in grado di provare che nessuna colpa può essere loro imputata.
- 9.4 Non vi è alcuna colpa a carico delle FFS per il superamento dei termini e le FFS hanno diritto a un'estensione dei tempi di adempimento delle loro prestazioni in particolare nei casi di cui al punto 9.1, nei casi di forza maggiore e nei casi in cui è esclusa la loro prestazione di garanzia.
- 10 Assicurazioni e garanzia**
- 10.1 Le FFS si impegnano a fornire prestazioni conformi al contratto.
- 10.2 La garanzia per difetti delle FFS cessa allorché esiste una colpa del cliente. Una colpa del cliente esiste sempre quando questi non assolve i propri compiti ai sensi del punto 3.1.
- 10.3 In caso di un difetto non rilevato entro un termine adeguato fissato espressamente due volte dal cliente, il cliente potrà, a scelta:
- dedurre dal compenso una somma corrispondente al minor valore delle prestazioni dovute, o
 - recedere dal contratto, tuttavia soltanto in caso di difetti rilevanti e ripetuti o soltanto nella misura in cui il difetto riscontrato riguardi la sicurezza del materiale rotabile del cliente o sembri un difetto grave sotto altri punti di vista (difetti rilevanti), o
 - eseguire esso stesso o far eseguire da terzi conformi ai requisiti ECM gli interventi proporzionali necessari, a costo e rischio delle FFS, ma solo in presenza di difetti rilevanti.
- 10.4 Se il cliente esige il miglioramento, le FFS rimuovono il difetto entro il termine adeguato stabilito e si fanno carico di tutte le relative spese.
- 10.5 Il cliente deve segnalare i difetti per iscritto entro il termine di denuncia dei vizi indicato negli allegati alle presenti CG. Sono esclusi gli art. 200 e 201 del Codice delle obbligazioni.

11 Esclusione di garanzia

- 11.1 È esclusa dall'obbligo di garanzia delle FFS la difformità del materiale rotabile del cliente e dei relativi sottosistemi e componenti o pezzi, imputabile a costruzione difettosa da parte del produttore originale. Sono parimenti esclusi dalla garanzia delle prestazioni delle FFS il materiale rotabile e i relativi sottosistemi, componenti e pezzi che non sono stati sostituiti, rigenerati o semplicemente sottoposti a perizia, ispezionati o misurati nell'ambito dell'esecuzione del contratto d'intesa con il cliente.
- 11.2 Qualora il cliente abbia avuto una parte nel causare i tempi difformi o lo stato difforme delle prestazioni delle FFS, la responsabilità / la garanzia delle FFS si riduce proporzionalmente a tale concorso di colpa. Le FFS cedono al cliente eventuali richieste di risarcimento nei confronti dei produttori.

12 Responsabilità delle parti

- 12.1 Con riserva delle eccezioni indicate di seguito, le parti rispondono di tutti i danni (ad eccezione dei danni conseguenti), ivi compresi quelli derivanti da
- superamento dei termini
 - altre violazioni contrattuali,
- se non dimostrano di non aver colpa.
- 12.2 La responsabilità per danni a cose o patrimoniali dovuti a negligenza lieve per prestazioni delle FFS è limitata a CHF 10 milioni. La responsabilità per danni a cose o patrimoniali dovuti a negligenza lieve di entrambe le parti è limitata a CHF 20 milioni. La responsabilità per danni conseguenti a difetti e mancato guadagno è esclusa nel quadro dell'ordinamento giuridico.
- 12.3 Ciascuna parte risponde personalmente dei danni al materiale rotabile qualora non sia in grado di imputare alcun dolo o negligenza grave all'altra parte. L'ammontare del risarcimento dei danni è limitato al valore attuale del materiale rotabile danneggiato o distrutto. Restano riservate regolamentazioni contrattuali di diverso tenore.
- 12.4 Eventuali pene convenzionali saranno aggiunte al risarcimento danni dovuto. A prescindere, anche per le pene convenzionali vale la limitazione di responsabilità di cui sopra.

13 Assicurazione

- 13.1 Entrambe le parti garantiscono la presenza di un'assicurazione adeguata di responsabilità civile aziendale e professionale per danni alle persone, alle cose e i conseguenti danni patrimoniali valida per la durata del contratto.
- 13.2 Il massimale è pari ad almeno CHF 20 milioni per evento e anno.

14 Conservazione dei documenti

Il cliente nella sua funzione di detentore conserva tutta la documentazione tecnica concernente il materiale rotabile per tutta la durata dello stesso. Le

parti custodiscono tutti i documenti e i giustificativi in relazione al contratto che non sono stati consegnati all'altra parte nella versione originale (come contratti d'appalto, ordinazioni, corrispondenza, documentazione in merito ai rendiconti, supporti magnetici dei dati, ecc.) per almeno 13 anni dal momento del pagamento definitivo e completo. I documenti vanno conservati a titolo gratuito e in modo da essere pronti per l'uso.

15 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento

- 15.1 Per le prestazioni in Svizzera, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni sulla protezione del lavoro e le condizioni di lavoro sul luogo in cui viene fornita la prestazione nonché a garantire la parità di trattamento tra donna e uomo in ambito salariale. Le condizioni di lavoro applicabili sono la Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, la Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera oltre ai contratti collettivi di lavoro e i contratti normali di lavoro e, ove manchino, le condizioni di lavoro effettive usuali secondo il luogo e la professione.
- 15.2 Per le prestazioni fornite all'estero, le parti si impegnano a rispettare gli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
- 15.3 Entrambe le parti si impegnano a trasmettere questi requisiti alle eventuali parti terze da esse incaricate.

16 Garanzia di integrità

Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché in particolare non vengano offerti o accettati doni o altri vantaggi.

17 Nessun accordo illecito in relazione a gare d'appalto

- 17.1 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito delle FFS (ad es. accordi sui prezzi, sulla configurazione del mercato, di rotazione).
- 17.2 In caso di mancato rispetto di questo obbligo, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alle FFS pari al 15 percento del corrispettivo totale. Inoltre le FFS possono chiedere il risarcimento dei danni subiti nella misura in cui l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.
- 17.3 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione comporta di regola la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte delle FFS.

18 Riservatezza

L'Azienda tratta con riservatezza per tutta la durata contrattuale e per i cinque anni successivi alla fine del contratto tutte le informazioni e i dati derivanti dal presente contratto, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge e l'utilizzo di informazioni riservate da parte di una parte e delle società del Gruppo ai fini dell'utilizzo delle prestazioni ai sensi delle disposizioni, nella fattispecie per quanto concerne la manutenzione, la rigenerazione e la sostituzione dei componenti o per l'esercizio, il retro-fitting, il rinnovo, il ripristino e la manutenzione dei veicoli.

19 Disdetta del contratto o di singole prestazioni

19.1 Il contratto può essere revocato o disdetto da ciascuna parte in qualsiasi momento. Le eventuali modalità di disdetta si desumono dal contratto.

19.2 La disdetta o cessazione del presente contratto avviene senza ripercussioni

- a. sui diritti e doveri delle parti già insorti al momento della cessazione;
- b. sui diritti e sulle pretese spettanti a una parte nell'ambito della cessazione;
- c. sulle disposizioni del presente contratto rimangono valide dopo la cessazione del contratto su espressa disposizione o in virtù della loro stessa natura.

19.3 La disdetta di singole prestazioni non ha nel complesso alcuna ripercussione sulla sussistenza del presente contratto.

19.4 Le prestazioni fornite fino alla disdetta del contratto vengono corrisposte alle FFS senza supplemento. Non è dovuta alcuna ulteriore indennità a favore delle FFS a seguito della disdetta del contratto. Una cessazione dovuta a grave violazione del contratto da parte del cliente comporta un risarcimento dei danni.

19.5 Se la disdetta del contratto avviene intempestivamente, la parte che effettua la disdetta è tenuta a risarcire all'altra parte i danni comprovati (tuttavia in nessun caso per il mancato guadagno) senza alcun supplemento.

19.6 Non è considerata come intempestiva la disdetta da parte delle FFS a seguito di autorizzazioni mancanti, sospese o revocate delle autorità di sicurezza nonché in caso di forza maggiore. Pure non sussiste alcuna disdetta intempestiva se una parte ha dato fondato motivo all'altra parte di disdire il contratto, se il cliente non avvia le singole fasi della prestazione di attività o se persone chiave di una parte, la cui collaborazione è fondamentale per la prestazione di attività, vengono sostituite nelle loro funzioni senza il consenso dell'altra parte, ovvero nel caso di un evento d'insolvenza a carico di una parte o se la prestazione di attività non può essere avviata entro il termine reciprocamente concordato, concedendo una dilazione di dieci giorni.

20 Divieto di ingaggio

L'ingaggio di collaboratori di una parte incaricati della fornitura di prestazioni secondo il presente contratto durante la validità del contratto e per un anno dopo la cessazione del medesimo necessita del preventivo consenso scritto dell'altra parte.

21 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Le pretese spettanti a una parte non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto dell'altra parte.

22 Modifiche del contratto

Modifiche o integrazioni del contratto e degli elementi contrattuali richiedono per essere validi la forma scritta e la sottoscrizione da entrambe le parti.

23 Diritto applicabile e foro competente

23.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci stipulata a Vienna l'11 aprile 1980, CISG) non sono applicabili.

23.2 **In caso di controversie derivanti o connesse con il contratto sono competenti esclusivamente i Tribunali di Berna.**